



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Gela**  
**SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| dott.ssa Stefania Sgroi | Presidente rel. est. |
| dott. Alessio Barone    | Giudice              |
| dott. Manuele Barca     | Giudice              |

letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata con ricorso depositato l'11.11.2025 da MONGELLI GIACOMO (c.f. MNGGCM79B22L049J), n.q. di debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", e con il ministero dell'avv. Schimmenti Benedetto; ha emesso la seguente

**SENTENZA**

1. Con ricorso depositato l'11.11.2025, Mongelli Giacomo, n.q. di debitore, ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

2. Preliminarmente va osservato che, a seguito del deposito del ricorso, non è stata fissata udienza in quanto si tratta di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).

3. Nel merito sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata del debitore ricorrente Mongelli Giacomo, di cui all'art. 270, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono.

3.1. Il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268,

comma 1, CCII, in quanto il debitore, persona fisica non esercente attività di impresa, ha la residenza a Gela (CL), rientrante nel suo circondario.

3.2. Non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore.

3.3. Il debitore ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Schimmenti Benedetto, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di "*sovraindebitamento*", inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*", richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII.

In particolare, sotto il profilo soggettivo dello stato di "*sovraindebitamento*" come sopra definito dal codice, dalla relazione dell'O.C.C. risulta che il ricorrente ha debiti cd. misti, avendo dedotto sia debiti assunti per soddisfare esigenze di natura personale e familiare (es. mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare), per i quali assume la qualifica di "*consumatore*" ex art. 2, comma 1, lett. e), CCII, sia debiti assunti per soddisfare esigenze di natura professionale (es. finanziamento per l'acquisto dell'autovettura necessaria per i frequenti spostamenti lavorativi), per i quali assume la qualifica di "*professionista*".

In particolare, sotto il profilo oggettivo dello stato di "*sovraindebitamento*" come sopra definito dal codice, il ricorrente versa in stato di "*insolvenza*", a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come "*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*", già per il fatto della pendenza nei suoi confronti di una procedura esecutiva instaurata previo atto di pignoramento presso terzi del 17.05.2024 con ordine di pagamento ex art. 9, R.D. n. 639/1910 ed art. 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 (v. all. 37, ricorso).

4. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore odierno ricorrente ex art. 270, comma 2, CCII, ricomprensente tutti i beni del debitore con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, nominando liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII, lo stesso professionista iscritto all'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", della cui

assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII.

Va altresì chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura, non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende *ope legis* dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.), e che è nel corso della gestione della procedura che si dovrà procedere alla formazione del passivo e alla liquidazione dell'attivo ex artt. 272 ss. CCII.

Inoltre va accolta l'istanza ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, con cui il debitore chiede consentirsi l'utilizzo, nelle more della vendita in sede concorsuale, dell'immobile rientrante nel patrimonio da liquidare per la quota di  $\frac{1}{2}$  di proprietà del debitore ricorrente, sito a Corigliano-Rossano (CS) in via Metaponto, interno 7, piano 3°, iscritto al catasto dei fabbricati al foglio 85, part. 1455, sub. 10, sino alla data del pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nella presente procedura di liquidazione controllata, in quanto ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, con la presente sentenza va ordinata *“la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”*, che nel caso di specie sussistono, trattandosi di immobile in comproprietà con il coniuge da cui il debitore ricorrente risulta in atti separato previo decreto presidenziale del Tribunale di Gela del 27.11.2023, che non è parte della presente procedura.

### **P.Q.M.**

**visto l'art. 270 CCII;**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato MONGELLI GIACOMO (c.f. MNGGCM79B22L049J), n.q. di consumatore;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore il dott. Cannizzaro Alessandro, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. “I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela”, della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprensente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, e dell'immobile sito a Corigliano-Rossano (CS) in via Metaponto, interno 7, piano 3°, iscritto al catasto dei fabbricati al foglio 85, part. 1455, sub. 10, di cui il ricorrente è comproprietario al 50%, di cui si consente il perdurare dell'attuale utilizzo sino alla data del pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione del bene stesso in sede di liquidazione controllata;

ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, e sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2026.

**IL PRESIDENTE REL. EST.**

dott.ssa Stefania Sgroi